

TAV. 6.11

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di continuità del servizio
Giugno-Settembre 2014

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Tre esercizi di una grande impresa	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Verificati nove ambiti, tutti con esito positivo.
Due grandi imprese	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Verificati quattro ambiti, tre con esito positivo. Per un ambito, riduzione degli incentivi essendo l'ISR inferiore al limite ammesso.
Una media impresa	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Verificato un ambito con esito positivo.
Una piccola impresa	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Verificato un ambito con esito positivo.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.

ad assicurare una qualità del servizio elettrico in linea con quella degli altri Paesi europei e a ridurre il divario esistente tra Nord e Sud. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.11.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione

Nel periodo febbraio 2014 – novembre 2014 sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, cinque verifiche ispettive, ai sensi della delibera 20 febbraio 2014, 63/2014/E/eel, e una verifica ispettiva ai sensi della delibera 23 ottobre 2014, 515/2014/E/eel, nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica, cui è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione, coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione. Nel corso del 2015 saranno effettuate le rimanenti sei verifiche ispettive delle sette approvate con la citata delibera 515/2014/E/eel.

Tali ispezioni, tese ad accertare che il sistema di telegestione e i misuratori elettronici funzionino correttamente, sono effettuate attraverso l'acquisizione e la visione di elementi documentali e informatici, relativi ai dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità.

Per due piccole imprese l'esito è stato positivo. Per un'altra impresa di medie dimensioni è stato riscontrato un errore materiale nella dichiarazione del numero dei misuratori elettronici installati e, pertanto, è stata disposta la restituzione parziale dell'incentivo erogato.

Per una media e una piccola impresa sono state riscontrate diverse violazioni in materia di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione. Per dette imprese è stata disposta la restituzione totale degli incentivi erogati. In quest'ultimo caso, alla luce delle violazioni rilevate, è stata avviata un'istruttoria formale per violazioni in materia di registrazione delle interruzioni (delibera 23 ottobre 2014, 516/2014/S/eel).

Nel corso della verifica effettuata nel mese di novembre, ai sensi della delibera 515/2014/E/eel, presso una piccola impresa, è stato riscontrato che l'impresa non utilizzava i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione per la registrazione delle interruzioni e, pertanto, sono stati disposti la restituzione dell'incentivo erogato e l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società per violazioni in materia di registrazione delle interruzioni.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.12.

Verifica ispettiva nei confronti dell'impresa di trasmissione di energia elettrica in materia di qualità del servizio

Nel mese di ottobre 2014 è stata effettuata dall'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della

IMPRESSE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Due medie imprese Quattro piccole imprese	Verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica, degli obblighi di registrazione dei clienti in bassa tensione, coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione.	Verificata la corretta registrazione di clienti BT interrotti tramite misuratori elettronici e sistemi di telegestione, per due piccole imprese. Riscontrato un errore materiale nella dichiarazione del numero dei misuratori elettronici installati per una media impresa, per la quale è stata disposta la restituzione parziale dell'incentivo erogato. Riscontrate violazioni per una media e due piccole imprese in materia di registrazione di clienti in bassa tensione interrotti tramite misuratori elettronici e sistemi di telegestione; è stata disposta la restituzione dell'incentivo erogato. Avviata un'istruttoria formale per una piccola impresa e proposto l'avvio di un'istruttoria formale per un'altra piccola impresa. Importo complessivo degli incentivi restituiti dalle imprese: 104.000 €.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.

TAV. 6.12

Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di energia elettrica alle quali è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione
Febbraio-Novembre 2014

IMPRESSE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Impresa di trasmissione elettrica	Verifica della corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle disalimentazioni e del calcolo degli indicatori di energia non servita.	Esito conforme.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.

TAV. 6.13

Verifica ispettiva nei confronti dell'impresa di trasmissione di energia elettrica in materia di qualità del servizio
Ottobre 2014

Guardia di Finanza, una verifica ispettiva, ai sensi della delibera 11 settembre 2014, 440/2014/E/eel, nei confronti del gestore del servizio di trasmissione di energia elettrica in materia di qualità del servizio. L'ispezione aveva lo scopo di accertare la corretta applicazione:

- degli obblighi di registrazione delle disalimentazioni, di cui al Titolo 8 dell'Allegato A alla delibera 30 dicembre 2004, n. 250, del Capitolo 11 del Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 (Codice di rete), come verificato positivamente dall'Autorità e disciplinato dall'Allegato A.54 al Codice di rete; del calcolo degli indicatori di energia non servita, comunicati all'Autorità nell'anno 2014, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A alla delibera 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11, *Regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia*

elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, anche ai fini di quanto disciplinato dall'art. 8 del medesimo Allegato.

L'esito dell'ispezione del 2014 è risultato conforme.

Gli esiti della verifica ispettiva sono sintetizzati nella tavola 6.13.

Controlli tecnici nei confronti di imprese di distribuzione gas in materia di qualità del gas

Nel periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 sono stati eseguiti, dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e dal personale di Innovhub, 68 controlli sulla qualità del gas presso 45 imprese di distribuzione, ai sensi delle delibere 25 luglio 2013, 324/2013/E/gas (per il periodo gennaio 2014 – aprile 2014), e 17 luglio 2014, 342/2014/E/gas (per il periodo ottobre 2014 – dicembre 2014).

Tali controlli, svolti senza preavviso, consistono in prelievi di gas effettuati sulla rete di distribuzione, al fine di verificare i principali parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali: il grado di odorizzazione, il potere calorifico superiore e la pressione di fornitura. La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone ai distributori, per il gas naturale, e ai produttori, per gli altri tipi di gas, l'obbligo di odorizzare il gas. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), attraverso il Comitato italiano gas (CIG), ha emanato le norme tecniche per la corretta odorizzazione del gas. La mancata o insufficiente odorizzazione del gas comporta responsabilità penali per i soggetti che non hanno rispettato la normativa.

I prelievi del gas sono effettuati da Innovhub all'uscita dei gruppi di riduzione finale in bassa pressione non dotati di impianto di odorizzazione e collocati in posizione distante dai punti di alimentazione della rete di distribuzione. Il controllo sul grado di odorizzazione e sul potere calorifico superiore del gas viene eseguito mediante analisi gascromatografiche sul campo, eventualmente integrate da analisi di laboratorio nei casi dubbi, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas viene eseguito *in loco* mediante manometro.

Nel corso dei 68 controlli effettuati sono stati accertati *in loco*, e confermati anche dalle successive analisi di laboratorio, due casi di insufficiente grado di odorizzazione, per i quali gli Uffici dell'Autorità hanno inviato due denunce alle competenti Procure della Repubblica. Gli esiti dei controlli tecnici sono sintetizzati nella tavola 6.14.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di incentivi per la sicurezza del servizio

Nel periodo luglio 2014 – ottobre 2014 sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, cinque verifiche ispettive, ai sensi della delibera 29 maggio 2014, 238/2014/E/gas, nei confronti

di imprese di distribuzione di gas in materia di incentivi per la sicurezza del servizio.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione di gas naturale, degli obblighi di cui alla delibera 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, *Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2009-2012* (TUDG), e, in particolare, dell'Allegato Parte I – *Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012* (RQDG). La RQDG, prorogata al 31 dicembre 2013 con la delibera dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas, regola tra l'altro il sistema degli incentivi per i miglioramenti della sicurezza del servizio. Tale disciplina prevede che gli incentivi siano corrisposti alle imprese sulla base di due distinte componenti, correlate rispettivamente all'odorizzazione e alla riduzione delle dispersioni del gas.

Le verifiche ispettive sui dati di sicurezza delle reti di distribuzione hanno interessato cinque grandi imprese. Le ispezioni sono state effettuate controllando elementi documentali e informativi relativi ai dati di sicurezza del servizio comunicati all'Autorità, con riferimento all'assetto degli impianti di distribuzione gestiti dall'impresa, al pronto intervento, all'odorizzazione, alle dispersioni e a eventuali incidenti da gas combustibile, verificatisi sugli impianti di distribuzione.

L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare il rispetto, per l'anno 2013, dei requisiti di cui alla RQDG, per tutte le imprese sottoposte a verifica.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.15.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di sicurezza del servizio

Nel mese di giugno 2014 è stata effettuata dall'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della

TAV. 6.14

Controlli tecnici nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di qualità del gas
Gennaio-Dicembre 2014

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLI ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
68 controlli, di cui: - 35 su impianti di 15 grandi imprese - 23 su impianti di 20 medie imprese - 10 su impianti di 10 piccole imprese	Controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione di fornitura del gas.	Risultati dei prelievi nella norma per 15 grandi, 22 medie e 9 piccole imprese. Accertati due casi di non conformità del grado di odorizzazione del gas per una media e una piccola impresa.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.

Guardia di Finanza, una verifica ispettiva, ai sensi della delibera 12 giugno 2014, 274/2014/E/gas, di una piccola impresa di distribuzione di gas in materia di sicurezza del servizio e ben due campagne consecutive di controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione relativa del gas, hanno rilevato un grado di odorizzazione non conforme alla legislazione vigente. In esito alla verifica sono state riscontrate alcune violazioni degli obblighi di servizio previsti dalla RQDG. Con la delibera 4 dicembre 2014, 594/2014/S/gas, l'Autorità ha pertanto avviato un'istruttoria formale per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti della suddetta impresa di distribuzione del gas.

Inoltre, a fronte delle dichiarazioni rese dalla società nel corso dell'ispezione, è stata inviata una denuncia alla competente Procura della Repubblica, ai sensi della legge n. 1083/71, che impone ai distributori di gas naturale l'obbligo di odorizzare il gas.

Gli esiti della verifica sono riportati nella tavola 6.16.

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento

Nel periodo aprile 2014 – maggio 2014 sono stati effettuati dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 50 controlli telefonici, nei confronti di altrettante imprese distributrici

di gas, previsti dalla delibera 27 febbraio 2014, 74/2014/E/gas, mediante chiamate al servizio di pronto intervento. Sono state altresì effettuate, nel periodo luglio 2014 – ottobre 2014, le successive verifiche ispettive con sopralluogo presso quattro imprese, individuate anche in base agli esiti dei controlli già realizzati mediante chiamate telefoniche.

I controlli telefonici avevano lo scopo di verificare le modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice. L'attività si è svolta, in via preliminare, con la verifica della corrispondenza del numero di pronto intervento, comunicato dalle imprese distributtrici all'Autorità, con quello indicato sul sito internet delle imprese stesse e, quindi, con la verifica delle effettive funzionalità e accessibilità del centralino di pronto intervento tramite chiamate telefoniche senza preavviso ai numeri indicati dagli operatori, eseguite in giorni feriali e festivi, in orario diurno e notturno.

Le successive quattro verifiche ispettive, in esito ai controlli telefonici, avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributtrici di gas, delle disposizioni dell'Autorità in materia di pronto intervento, così come previsto dall'allegato A della delibera ARG/gas 120/08 (RQDG 2009-2012, prorogata al 31 dicembre 2013 con la delibera dell'Autorità 436/2012/R/gas), dall'Allegato A della delibera 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (RQDG 2014-2019) e dalle *Linee guida* predisposte dal CIG e pubblicate dall'UNI.

TAV. 6.15

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di incentivi per la sicurezza del servizio
Luglio-Ottobre 2014

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Cinque grandi imprese	Verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione di gas, degli obblighi di cui all'art. 32 della RQDG.	Verificata la corretta attuazione dell'art. 32 della RQDG per cinque grandi imprese.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.

TAV. 6.16

Verifica ispettiva nei confronti di una piccola impresa di distribuzione di gas in materia di sicurezza del servizio
Giugno 2014

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una piccola impresa	Verifica dell'applicazione della disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas ai sensi della RQDG.	Riscontrate violazioni degli obblighi di servizio in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas. Avviata un'istruttoria formale.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.

Le verifiche ispettive in materia di pronto intervento hanno interessato tre medie imprese e una piccola impresa di distribuzione del gas. L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare, per tutte e quattro le imprese sottoposte a controllo, l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento, in violazione degli obblighi previsti dalla RQDG. Con le delibere 15 gennaio 2015, 1/2015/S/gas, 26 febbraio 2015, 73/2015/S/gas, 12 marzo 2015, 103/2015/S/gas, e 19 marzo 2015, 110/2015/S/gas, l'Autorità ha, quindi, avviato quattro istruttorie formali nei confronti di una piccola e di tre medie imprese di distribuzione, che potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ovvero con l'accettazione di eventuali impegni presentati dalle imprese.

Gli esiti dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.17.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica di impianti di produzione

Nel periodo febbraio 2014 - giugno 2014, sono state effettuate dall'Autorità, con la collaborazione del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, tre verifiche ispettive in materia di erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica, ai sensi della delibera 6 febbraio 2014, 30/2014/E/eel, nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica.

Le verifiche ispettive avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione delle disposizioni della delibera dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10, e del relativo Allegato A (*Testo integrato delle connessioni attive modificata - TICA*), da parte dei gestori di rete,

con specifico riferimento ai tempi della messa a disposizione del preventivo e/o della realizzazione della connessione, nonché di verificare sia il contenuto delle soluzioni tecniche minime generali e dei preventivi per la connessione, sia le tempistiche di erogazione degli indennizzi automatici.

Le verifiche ispettive hanno interessato due grandi imprese e una media impresa di distribuzione elettrica. Le ispezioni sono state effettuate controllando elementi documentali e informativi relativi all'iter procedurale di connessione con la rete, inclusa la corretta corresponsione degli indennizzi da riconoscere in caso di ritardo, anche con riferimento a singole pratiche individuali.

Tutte le verifiche si sono concluse con esito conforme, evidenziando l'efficacia dissuasiva delle campagne di ispezioni effettuate, con conseguente riduzione anche del numero di reclami in materia pervenuti.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.18.

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

Le attività di verifica sul rispetto della normativa relativa ai meccanismi di incentivazione posti a carico del sistema elettrico, destinati alle fonti rinnovabili, alle fonti assimilate e agli impianti di cogenerazione, sono state svolte dall'Autorità, in avvalimento, prima della CCSE ai sensi della delibera n. 60/04, e successivamente del GSE, ai sensi della delibera GOP 71/09. Il Disciplinare di avvalimento, approvato con la delibera GOP 71/09, è stato rinnovato ed esteso al triennio 2013-2015 con la delibera 509/2012/E/com.

Nel corso del 2014 il GSE ha svolto in avvalimento 22 verifiche nel settore degli impianti di produzione incentivati, per una potenza installata pari a circa 1.900 MW.

TAV. 6.17

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento
Aprile-Ottobre 2014

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
<u>Controlli telefonici:</u> 50 imprese di distribuzione del gas	Verifica delle modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice, mediante chiamate al servizio di pronto intervento.	Verificate alcune criticità nelle modalità di accesso al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice per tre medie imprese e una piccola impresa.
<u>Verifiche ispettive:</u> Tre medie imprese una piccola impresa	Verifica dell'applicazione della disciplina in materia di pronto intervento gas ai sensi della RQDG, di cui alla delibera 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas.	Verificata l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento presso tre medie imprese e una piccola impresa; avviate quattro istruttorie formali nei confronti delle suddette.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.

Nel complesso, dal 2005 fino al 30 giugno 2010 la CCSE e, successivamente, il GSE, direttamente o in collaborazione con l'Autorità, hanno svolto sopralluoghi e accertamenti presso 258 impianti, per una potenza installata complessiva di circa 19.500 MW, di cui il 36,8% costituito da impianti assimilati, il 56% da impianti cogenerativi puri e il 6,8% da impianti alimentati da fonti rinnovabili (Tav. 6.19). Dal punto di vista della tipologia del trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive hanno riguardato:

- * 68 impianti assimilati, per una potenza installata pari a 7.170 MW, dei quali 42 impianti titolari di convenzioni di cessione

destinata CIP6, 8 impianti con convenzioni ex provvedimento CIP n. 34/90 e 18 impianti con cessioni di eccedenze. Di tutti questi, 37 impianti con una potenza complessiva pari a 4.992 MW hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42;

- * 96 impianti cogenerativi, per una potenza pari a 10.977 MW;
- * 94 impianti rinnovabili, per una potenza pari a circa 1.323 MW, di cui 19 alimentati a biomasse, 34 a rifiuti, 32 a biogas, oltre a 8 impianti eolici e a un impianto idroelettrico a bacino.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Due grandi imprese Una media impresa	Verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione, del TICA.	Verificata la corretta attuazione del TICA per due grandi imprese e una media impresa.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.

TAV. 6.18

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di erogazione del servizio di connessione con la rete di impianti di produzione
Febbraio-Giugno 2014

TIPOLOGIA DI IMPIANTI	IMPIANTI ASSIMILATI			IMPIANTI RINNOVABILI		
	NUMERO	MW	QUOTA	NUMERO	MW	QUOTA
Assimilati CIP6	42	5.921	30,41%	25	4.514	23,18%
Assimilati ex CIP n. 34/90	8	961	4,94%	4	386	1,98%
Assimilati eccedenze	18	288	1,48%	8	92	0,47%
TOTALE ASSIMILATI	68	7.170	36,83%	37	4.992	25,64%
COGENERATIVI PURI	96	10.977	56,38%	96		
TOTALE	164					
Biomasse	19	462				
RSU	34	664				
Biogas	32	54				
Eolico	8	137				
Idroelettrici a bacino	1	6				
TOTALE RINNOVABILI	94	1.323	6,80%			
TOTALE	258	19.470	100,00%			
Di cui in avvalimento da parte della CCSE fino al 30 giugno 2010	130	9.351	53,24%	66	7.220	41,11%

Fonte: AEEGSI.

TAV. 6.19

Verifiche ispettive in materia di impianti di produzione incentivata svolte in collaborazione con la CCSE e il GSE

Gennaio 2005 - 31 Dicembre 2014

Con la delibera 18 dicembre 2014, 626/2014/E/efr, è stato approvato il Piano delle verifiche che il GSE dovrà svolgere sugli impianti di produzione incentivati e cogenerativi nel corso del 2015.

Con ulteriori 14 verifiche ispettive, saranno oggetto di accertamento tutti gli impianti incentivati con il provvedimento CIP6 ancora in esercizio e/o con convenzione risolta anticipatamente o in via di risoluzione anticipata, nonché gli impianti cogenerativi ai sensi della delibera dell'Autorità n. 42/02, la cui vigenza è cessata con le produzioni dell'anno 2010.

Gli accertamenti conclusi al 31 dicembre 2014 hanno consentito di avviare procedure per il recupero amministrativo di circa 345 milioni di euro, di cui circa il 61% connessi agli importi indebitamente percepiti da impianti assimilati CIP6, e il 39% relativi al mancato acquisto di certificati verdi per impianti che non sono risultati cogenerativi.

Dei 345 milioni di euro relativi all'avvio di azioni di recupero amministrativo, circa 175 sono già stati versati dai soggetti sottoposti agli accertamenti e portati a riduzione delle bollette, inclusi 32 milioni di euro relativi a un accertamento per il quale al 31 dicembre 2014 risultava ancora pendente il giudizio presso il Consiglio di Stato, con conseguente sgravio del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (componente A₃).

Gli importi per i quali il recupero è stato avviato, ma che non risultano ancora versati, in parte sono oggetto di contenzioso presso il TAR Lombardia o dinanzi al Consiglio di Stato ma, in parte, o non sono recuperabili o lo sono solo parzialmente a causa di fatti legati alle vicende societarie dei soggetti che avrebbero dovuto provvedere al loro versamento.

Molti dei recuperi avviati, essendo relativi a convenzioni aventi una durata residua significativa, sono destinati a produrre effetti anche nei prossimi anni e per tutta la durata delle convenzioni pluriennali di cessione, contribuendo così a ridurre anche per il futuro il fabbisogno del Conto A₃.

Verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato in materia di tariffe per gli anni 2012, 2013 e 2014 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011

Con la delibera 6 febbraio 2014, 29/2014/E/idr, l'Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive, da attuare in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati entro il 31 dicembre 2014.

Le verifiche, effettuate nel periodo febbraio 2014 - aprile 2014, sono state svolte, in particolare, per controllare: il rispetto degli adempimenti in materia di trasmissione dei dati, calcolo e applicazione della tariffa idrica 2012-2013 secondo il Metodo tariffario transitorio (MTT); l'avvenuta restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011 nel rispetto degli esiti referendari dell'11-12 giugno 2011; la trasparenza del documento di fatturazione; la componente tariffaria di perequazione dei costi di acquedotto, fognatura e depurazione (UI1) a favore degli utenti interessati dal terremoto del 2012; il rispetto degli obblighi in materia di rimborso, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, degli importi indebitamente corrisposti dagli utenti non serviti da un impianto di depurazione attivo; l'efficienza del servizio di misura.

A seguito delle tre verifiche svolte nei confronti di altrettante grandi imprese, sono stati avviati tre procedimenti sanzionatori, con contestazione:

- per due imprese, delle tempistiche di aggiornamento tariffario e, segnatamente, dell'applicazione agli utenti finali di incrementi tariffari prima della predisposizione degli aggiornamenti, nel rispetto delle nuove procedure di calcolo, con effetto di anticipazione degli aumenti rispetto alle tempistiche fissate;
- per tutte e tre le imprese, della veridicità di alcuni dati e informazioni trasmessi;
- per due imprese, della scarsa trasparenza del documento di fatturazione;
- per tutte e tre le imprese, della possibile applicazione indebita di corrispettivi agli utenti non depurati.

La determinazione dell'impatto economico complessivo conseguente alla correzione dei dati non veritieri o scorretti è rimessa alla conclusione dei procedimenti di approvazione delle tariffe a cura degli Uffici competenti, potendosi tuttavia stimare, in linea di massima, una riduzione di alcuni punti percentuali del vincolo dei ricavi da riconoscere ai gestori, che costituisce la base per il calcolo delle tariffe degli utenti finali.

In merito alla trasparenza del documento di fatturazione, è stata inoltre ritenuta non ammissibile una proposta di impegni presentata in materia da un'impresa.

Con la delibera 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr, è stato poi approvato un secondo ciclo di ulteriori sette verifiche ispettive, da effettuarsi, in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati

entro il 30 marzo 2015, con le quali verificare anche il rispetto dei procedimenti in materia di trasmissione dei dati, calcolo e applicazione della tariffa idrica 2014 secondo l'MTI. Tre verifiche ispettive, gli esiti delle quali sono attualmente in corso di elaborazione, sono

state effettuate nel periodo ottobre 2014 – dicembre 2014, presso due grandi imprese e una media impresa, mentre le restanti quattro devono essere ancora effettuate.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.20.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLI/A	MOTIVAZIONE	ESITO
Cinque grandi imprese Una media impresa	Verifica del rispetto degli adempimenti in materia di tariffe, restituzione della remunerazione del capitale investito e altri aspetti regolati.	Riscontrate violazioni per tre grandi imprese e avviati tre procedimenti sanzionatori. Dichiarati non ammissibili impegni presentati da una grande impresa. Esiti in corso di valutazione per due grandi e una piccola impresa.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Fonte: AEEGSI.

TAV. 6.20

Verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato in materia di tariffe per gli anni 2012, 2013 e 2014 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 – 31 dicembre 2011
Febbraio-Dicembre 2014

Attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione dell'addizionale Ires

Il 18 dicembre 2014 l'Autorità ha trasmesso al Parlamento la *Relazione annuale sull'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione dell'addizionale Ires a carico degli operatori del settore energetico* (c.d. *Robin Hood Tax*). Tale divieto è stato introdotto nel 2008 con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nella prima parte della *Relazione* sono illustrati i principali interventi regolatori adottati nel corso del 2014, a seguito delle modifiche normative avvenute nel 2013, che hanno limitato i soggetti vigilati alle imprese con fatturato superiore alla c.d. "soglia Antitrust" (pari a 482 miliardi di euro per il 2013 e a 489 miliardi di euro per il 2014) e previsto l'avvio di accertamenti a campione.

Nella seconda parte del documento sono descritti gli esiti delle verifiche contabili svolte in relazione agli esercizi dal 2010 al 2012, e sono presentati i provvedimenti adottati nei

casi di imprese inadempienti agli obblighi informativi previsti dall'Autorità. Nei confronti di queste imprese sono stati avviati procedimenti sanzionatori la cui conclusione è prevista entro la fine del 2015.

Con la recente sentenza n. 10 dell'11 febbraio 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto legge n. 112/08. In particolare, il giudice costituzionale ha ritenuto che il citato art. 81 sia affetto da un vizio di irragionevolezza integrato dai seguenti elementi:

- configurazione del tributo in esame come maggiorazione di aliquota che si applica all'intero reddito di impresa, anziché ai soli sovraprofiti;
- assenza di una delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale o di meccanismi atti a verificare

il perdurare della congiuntura economica che ne giustifica l'applicazione;

- * impossibilità di prevedere meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall'incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo.

La Corte costituzionale ha fissato la decorrenza degli effetti della declaratoria di incostituzionalità al giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della sentenza, poiché un'applicazione retroattiva degli effetti della medesima avrebbe comportato «una grave violazione dell'equilibrio di Bilancio (dello Stato)».

Revisione dei criteri e delle modalità di vigilanza: la delibera 176/2014/E/rht

Con la delibera 17 aprile 2014, 176/2014/E/rht, l'Autorità ha disposto che, a partire dall'esercizio 2013, gli operatori vigilati trasmettano i dati contabili con cadenza annuale, in luogo del precedente termine infrannuale.

È stato, inoltre, stabilito che, a partire dalle verifiche contabili relative al 2013, vengano utilizzati, quali periodi base per i confronti, gli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2009, in luogo del secondo semestre del 2007 e del primo semestre del 2008. Con riferimento all'esercizio 2013, è stato previsto che le verifiche siano riferite a interi esercizi e rivolte a periodi d'imposta «successivi a quello in corso al 31.12.2009»; tale modalità di analisi, in ogni caso, «comporterà, quale base di riferimento per le verifiche contabili, l'utilizzo del primo esercizio per il quale» le stesse avranno escluso la violazione del divieto di traslazione.

La principale novità introdotta dalla delibera 176/2014/E/rht, coerentemente con il dettato legislativo, consiste nella selezione di un campione di soggetti vigilati sui quali avviare gli accertamenti di possibili violazioni del divieto di traslazione. Tali accertamenti, pertanto, non riguardano più l'intera platea dei soggetti incisi dall'addizionale Ires (comunque tenuti al rispetto del divieto di traslazione), ma solo un campione delle società da vigilare, ovvero quelle con fatturato superiore alla c.d. "soglia Antitrust".

L'Autorità ha, inoltre, stabilito che il campione debba essere costituito da un numero di soggetti non superiore al 20% del totale degli appartenenti ai settori vigilati (energia elettrica e gas, petrolifero).

Operatori vigilati per l'esercizio 2013

Nel 2014 è stato avviato l'esame dei dati contabili trasmessi dagli operatori vigilati per l'esercizio 2013.

Le prime verifiche sui requisiti di assoggettamento all'addizionale Ires e sul presupposto di vigilanza introdotto nel 2013 hanno permesso di individuare, su una possibile platea di 321 soggetti incisi dall'addizionale, un perimetro effettivo di 61 soggetti vigilati, di cui 42 operanti nel settore energia elettrica e gas e 19 nel settore petrolifero (Fig. 6.1).

Dalle informazioni trasmesse dai 61 operatori vigilati è stato possibile quantificare in 887 milioni di euro l'addizionale Ires dovuta per il 2013 (Figg. 6.2 e 6.3).

Una volta individuato il perimetro degli operatori vigilati per il 2013, l'Autorità ha eseguito una prima campionatura dei medesimi, come previsto dall'art. 5, comma 2, della delibera 176/2014/E/rht.

L'esame dei dati e delle informazioni contabili trasmessi per l'esercizio 2013 ha evidenziato che tra le 61 società vigilate figurano, tra l'altro:

- * cinque società attive nei settori regolati delle infrastrutture energetiche a rete;
- * dieci società che, pur rientrando nel campo di applicazione dell'addizionale Ires, non hanno prodotto reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta stessa.

Come avvenuto nei precedenti esercizi vigilati, fatte salve le ulteriori verifiche sulla correttezza dei dati inviati, le verifiche svolte dall'Autorità non interesseranno le suddette società in quanto:

- * per le società regolate, il rispetto del divieto di traslazione è stato garantito dall'Autorità mediante il mancato riconoscimento della maggiore aliquota Ires sul livello di remunerazione (*Weighted Average Cost of Capital* - WACC) del capitale investito;

Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*, ha integrato le disposizioni dell'art. 81, comma 18, del decreto legge n. 112/08, in materia di vigilanza sul divieto di traslazione prevedendo che «la vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».




FIG. 6.1

Operatori sottoposti alla vigilanza Robin Hood Tax 2008-2013

Fonte: Elaborazione AEEGSI su dati trasmessi dagli operatori.




FIG. 6.2

Addizionale Ires dovuta dagli operatori vigilati 2008-2013

Fonte: Elaborazione AEEGSI su dati trasmessi dagli operatori.




FIG. 6.3

Addizionale Ires dovuta dai principali gruppi vigilati 2013

Fonte: Elaborazione AEEGSI su dati trasmessi dagli operatori.

- * le società vigilate che non hanno applicato l'imposta per non aver conseguito un reddito imponibile ai fini Ires, non possono traslarla per legge sui propri clienti.

In merito alla posizione delle società che non hanno conseguito un reddito imponibile ai fini Ires, si evidenzia che nel 2013 detta circostanza ha riguardato imprese di rilevanti dimensioni, con fatturati spesso superiori al miliardo di euro.

L'attività di vigilanza relativa all'esercizio 2012

Le verifiche svolte sui 387 operatori vigilati nel 2012 hanno posto a confronto le informazioni contabili relative ai semestri successivi all'entrata in vigore del decreto legge n. 112/08 con quelle relative ai periodi precedenti all'introduzione del medesimo decreto.

Dall'esame dei dati contabili, escludendo 46 società attive nei settori regolati, è emersa la seguente situazione:

- * per 148 società¹ è stata riscontrata una variazione positiva del margine di contribuzione semestrale riconducibile, almeno in parte, alla dinamica dei prezzi;
- * per 144 società non sono emerse variazioni rilevanti ai fini della vigilanza (ovvero, variazioni negative dei margini di contribuzione o variazioni positive attribuibili a maggiori volumi negoziati);
- * per 49 società non è stato possibile determinare la variazione del margine in quanto:
 - 26 società non hanno conseguito un reddito imponibile ai fini Ires e, pertanto, non hanno corrisposto l'addizionale d'imposta;
 - 14 società sono state interessate da rilevanti variazioni dell'assetto societario tali da rendere poco significativa l'analisi dei dati;
 - 2 società non hanno dato corso agli adempimenti richiesti. Gli Uffici hanno disposto un'intimazione ad adempiere finalizzata all'acquisizione delle informazioni richieste e all'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

7 società sono state segnalate all'Agenzia delle entrate, al fine di verificare i presupposti della loro assoggettabilità all'addizionale d'imposta.

Esiti dell'attività di vigilanza relativa all'esercizio 2011

Nel corso del 2014 sono state approfondite le posizioni relative a 144 imprese (di cui 94 appartenenti al settore dell'energia elettrica e del gas e 50 a quello petrolifero) che, con riferimento all'esercizio 2011, presentavano un incremento del margine di contribuzione semestrale rispetto ai periodi precedenti all'applicazione dell'addizionale Ires.

In particolare, sono state inviate 55 richieste di motivazioni dal cui esame è emerso che:

- * 2 società hanno fornito elementi utili a escludere possibili fenomeni traslativi;
- * 53 società, di cui 38 del settore energia elettrica e gas e 15 del settore petrolifero, hanno trasmesso giustificazioni non sufficienti a escludere una possibile traslazione della maggiorazione Ires.

Con riferimento a queste ultime società, le motivazioni esaminate sono state classificate in gruppi omogenei per evidenziare fenomenologie di prezzo ricorrenti e dinamiche aziendali comuni a più operatori vigilati (Tav. 6.21). L'addizionale Ires dovuta nel 2011 dalle suddette 53 società rappresenta l'entità massima di una possibile traslazione e ammonta a circa 192 milioni di euro.

Risultanze delle verifiche relative all'esercizio 2010

Nel 2014 si sono definitivamente concluse le verifiche contabili avviate nei confronti di 199 operatori che presentavano un incremento del margine di contribuzione semestrale del 2010, rispetto a periodi precedenti all'applicazione dell'addizionale Ires. A seguito degli approfondimenti svolti, è stato possibile concentrare l'attività di verifica di possibili condotte traslative su 73 imprese; tali approfondimenti hanno riguardato:

¹ L'addizionale Ires corrisposta nel 2012 da questi operatori ammonta a 326 milioni di euro.

TAV. 6.21

Classificazione delle
motivazioni fornite dagli
operatori

GIUSTIFICAZIONI SOTTESE ALL'INCREMENTO DEL MARGINE DOVUTO AI MAGGIORI PREZZI PRATICATI	
1	Necessità di recuperare, nei prezzi praticati, i costi relativi a dilazioni di pagamento, al rischio solvibilità e al rischio connesso alla volatilità dei prezzi.
2	Appartenenza a gruppi societari e/o consorzi di imprese che dettano le strategie di prezzo.
3	Migliori condizioni di approvvigionamento, ottenute diversificando i fornitori o mediante modifica dei contratti di acquisto, alle quali non è corrisposto un adeguamento dei prezzi di vendita.
4	Acquisizione di un ramo d'azienda che ha determinato una migliore marginalità.
5	Incremento dei prezzi determinato da intervenute disposizioni di legge o da provvedimenti regolatori.
6	Aumento dei prezzi al fine di consolidare economicamente l'attività commerciale dell'impresa, data l'attuale congiuntura economica negativa.
7	Differenti elaborazioni contabili rispetto a quelle prodotte dagli Uffici, anche mediante l'utilizzo di valori diversi da quelli trasmessi attraverso il sistema informativo di raccolta dei dati.
8	Diversificazione della clientela, tramite il riposizionamento dell'impresa su segmenti che garantiscono una migliore marginalità.
9	Incremento dei soli volumi di vendita, cui non si ritiene sia corrisposto un aumento dei prezzi.

- * le strategie di prezzo praticate nell'esercizio vigilato (2010);
- * il mercato di approvvigionamento e di sbocco delle imprese, con particolare riguardo agli operatori attivi nei settori regolati dall'Autorità (per esempio, condizioni di tutela);
- * le risultanze emerse nell'ambito delle verifiche contabili eseguite negli esercizi precedenti al 2010 (2008 e 2009);
- * l'entità degli scostamenti del margine di contribuzione, rilevati in entrambi i semestri del 2010, rispetto ai corrispondenti semestri base, e il loro rapporto con l'addizionale Ires; nei casi di variazione del margine in un solo semestre, le verifiche sono state estese anche alla variazione del margine a livello annuale;
- * i contenuti delle motivazioni, con richiesta di ulteriori informazioni nei casi in cui le argomentazioni delle imprese fossero carenti o di dubbia interpretazione;
- * la correttezza e la coerenza dei dati contabili comunicati, alla luce di anomalie segnalate dalle imprese nelle motivazioni trasmesse.

Gli approfondimenti hanno, quindi, fornito ulteriori elementi di valutazione delle politiche di prezzo adottate dagli operatori nei rispettivi settori di mercato. Per circa la metà dei casi verificati (34) in questo ambito pre-procedimentale, detti elementi rappresentano una condizione necessaria, ma non sufficiente, ad accertare una possibile violazione del divieto di traslazione che, come segnalato

anche in precedenti rapporti al Parlamento, prevede il ricorso a procedimenti individuali di accertamento che, in considerazione della recente pronuncia della Corte costituzionale in materia, di cui si è detto, non sono stati avviati.

Collaborazione con la Guardia di Finanza

L'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta è stata svolta anche nel 2014 in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e dal relativo Protocollo di intesa¹⁴. La collaborazione si è sviluppata attraverso un interscambio di dati e informazioni utili al perseguimento delle finalità di vigilanza nei confronti delle imprese interessate dal divieto di traslazione. L'Autorità si è avvalsa del supporto di cinque ispettori per il monitoraggio dei dati pervenuti dagli operatori e per le verifiche contabili. Nel 2014 sono state individuate le società che, pur essendo tenute al versamento dell'addizionale Ires e al rispetto degli obblighi connessi alla vigilanza, non hanno corrisposto il tributo o l'hanno versato in misura inferiore. Sono state, inoltre, segnalate all'Agenzia delle entrate le imprese che a vario titolo avevano chiesto di essere esonerate dalla vigilanza, ritenendosi non soggette all'addizionale d'imposta, ovvero che risulta non abbiano applicato la corretta aliquota dell'addizionale.

¹⁴ Delibera 15 dicembre 2005, n. 273, recante: *Approvazione del Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza.*

Tale attività ha comportato il recupero di maggiore imposta per l'erario, per l'anno 2012, di un importo pari a circa 6.000 €. Tale importo va sommato all'imposta recuperata nel periodo 2008-2012,

pari a circa 6 milioni di euro, cui vanno aggiunte le sanzioni pecuniarie e gli eventuali interessi applicati in sede di ravvedimento, se esercitato.

Attuazione del regolamento REMIT

Il regolamento (UE) 1227/2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (REMIT), assegna un ruolo rilevante alle Autorità nazionali di regolazione, attraverso il conferimento di numerose attribuzioni e ampi poteri di esecuzione della disciplina europea. In particolare, le Autorità nazionali:

- sono responsabili dell'istituzione e della manutenzione del Registro degli operatori di mercato e hanno l'obbligo di trasmettere le informazioni contenute nei propri registri nazionali all'Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali per l'energia (ACER);
- collaborano tra loro a livello regionale e con l'ACER nella conduzione del monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso. A tal fine, possono accedere alle informazioni pertinenti raccolte da ACER e possono altresì monitorare le attività di negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso, a livello nazionale;
- assicurano, per mezzo di opportuni poteri di *investigation* e di *enforcement*, l'attuazione dei divieti di *insider trading* e di manipolazione del mercato, nonché il rispetto dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate;
- sono responsabili di assicurare elevati standard di sicurezza e segreto professionale sulle informazioni, in considerazione delle fattispecie trattate;
- laddove previsto dagli Stati membri, assicurano l'applicazione della disciplina sanzionatoria per i casi di violazione del regolamento.

Al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal REMIT, con la delibera 11 luglio 2013, 301/2013/A, l'Autorità ha costituito un apposito gruppo di lavoro interdirezionale.

Con il documento per la consultazione 13 marzo 2014, 101/2014/E/com, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti circa i criteri e le modalità di applicazione degli obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate.

La legge 30 ottobre 2014, n. 161, all'art. 22 ha assegnato all'Autorità i poteri di indagine richiesti dal REMIT, necessari per svolgere il proprio compito di verifica e controllo del rispetto dei divieti di manipolazione del mercato e di *insider trading*. Inoltre, nel definire i principi generali della disciplina sanzionatoria, ha conferito all'Autorità anche il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del regolamento stesso, salvo che il fatto costituisca reato.

Nel corso del 2014 è proseguita, anche con il contributo dell'Autorità, l'attività di sviluppo delle regole a livello europeo. Il 17 dicembre 2014 la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 1348/2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'art. 8, par. 2 e 6, del REMIT (c.d. *Implementing Acts*). Con l'entrata in vigore degli *Implementing Acts*, il 7 gennaio 2015, sono state definite le ultime scadenze per la piena operatività della disciplina di monitoraggio dettata dal REMIT.

Con la delibera 5 marzo 2015, 86/2015/E/com, l'Autorità ha istituito il Registro nazionale degli operatori di mercato. L'istituzione dei registri nazionali è il primo passo verso l'operatività del sistema di monitoraggio europeo, prevista a decorrere dal 7 ottobre 2015. Infatti, gli operatori di mercato, che hanno l'obbligo di segnalare

Al sensi dell'art. 2, comma 1, del REMIT, è un'informazione privilegiata: un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.

all'ACER le transazioni effettuate sui mercati (obbligo di *reporting*), devono preliminarmente ricevere un codice identificativo, che viene rilasciato loro a seguito dell'iscrizione nel Registro.

L'Autorità ha scelto di sviluppare in proprio il Registro nazionale mediante un'opportuna estensione dell'Anagrafica operatori già

esistente. Tale scelta ha il duplice vantaggio di evitare agli operatori i costi amministrativi dovuti per un ulteriore processo di accreditamento e caricamento dei dati, nonché di consentire maggiore flessibilità per eventuali modifiche o aggiornamenti del sistema.

Dal 17 marzo 2015 il Registro è disponibile per l'iscrizione degli operatori.

Procedimenti sanzionatori e prescrittivi

Nel corso del 2014, l'attività riconducibile al potere sanzionatorio di tipo tradizionale (che richiede l'accertamento dell'infrazione e l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria) ha continuato a rivestire un ruolo rilevante a garanzia dell'attuazione della regolazione, registrando un significativo aumento, pari a circa il 180%, rispetto all'importo delle sanzioni irrogate nell'anno precedente.

Al rigore utilizzato dall'Autorità nella valutazione degli illeciti regolatori, confermato anche dall'avvio di ben 40 nuovi procedimenti sanzionatori, è corrisposta una maggiore severità nell'apprezzamento degli impegni presentati dalle imprese destinatarie dei procedimenti sanzionatori. La prassi applicativa dell'istituto (previsto dall'art. 45 del decreto legislativo n. 93/11 e reso definitivamente operativo dagli artt. 16 e segg. della delibera 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, con cui l'Autorità ha adottato il *Nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*) ha evidenziato che solo in sette casi sono state ammesse e – dopo il superamento del c.d. *market test*, di cui all'art. 18 del citato regolamento – approvate le proposte di impegni ritenute di effettiva utilità rispetto al perseguimento degli interessi tutelati dalle norme violate (così come richiesto dallo stesso legislatore nell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93/11).

Inoltre, a seguito dall'attribuzione delle nuove competenze nel settore dei servizi idrici (per effetto dell'art. 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), l'Autorità, dopo una prima fase volta principalmente all'implementazione della regolazione afferente a tale settore, ha approntato i primi interventi di *enforcement*, finalizzati a

garantire l'attuazione e il rispetto della suddetta disciplina regolatoria, culminati con l'avvio dei primi tre procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa relativa al servizio idrico integrato.

In un'ottica di semplificazione degli strumenti di accertamento, pur nel rispetto del principio del contraddittorio, un ruolo significativo ha continuato a essere svolto dalla procedura semplificata di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista dall'art. 45 del citato decreto legislativo n. 93/11 e dall'art. 5 del suddetto regolamento. L'applicazione dell'istituto ne ha evidenziato la coerenza con il tratto essenziale, scolpito dalle norme che lo hanno introdotto: quello appunto di permettere, in un'ottica deflattiva dell'azione amministrativa e nel riconoscimento dei diritti di partecipazione e contraddittorio, la conclusione del procedimento con il minimo "costo" da parte dell'amministrazione e dei soggetti coinvolti.

Nel 2014 sono stati gestiti 102 procedimenti sanzionatori, di cui 40 atti di avvio, 27 comunicazioni delle risultanze istruttorie e 35 provvedimenti conclusivi (di cui sette con l'approvazione degli impegni presentati dagli esercenti). Nel corso di tale anno, oltre ai menzionati procedimenti relativi al servizio idrico integrato, sono stati avviati sei procedimenti con la suddetta procedura semplificata: cinque di essi riguardavano violazioni della normativa in materia di divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo (c.d. *Robin Hood Tax*) e uno, invece, la violazione della regolazione in materia di condizioni contrattuali di fornitura del gas nei confronti di clienti finali del servizio di tutela. Di tali procedimenti, ben cinque si sono conclusi con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta da parte degli operatori. Per altri sette procedimenti avviati nel 2014, l'Autorità ha svolto la preliminare verifica di ammissibilità degli impegni, che ha dato esito positivo in quattro casi e negativo nei restanti tre.

Fra i 35 procedimenti conclusi, 27 si sono risolti con l'accertamento delle responsabilità contestate e la conseguente irrogazione di sanzioni per un importo complessivo pari a circa 11.000.000 €, uno è terminato con l'accertamento dell'insussistenza delle violazioni e sette, come detto, si sono chiusi con l'approvazione degli impegni.

Una lettura più analitica del dato quantitativo consente di rilevare che, nell'ambito dei procedimenti sanzionatori avviati in materia di violazione della regolazione relativa alle infrastrutture energetiche (pari a 24), sei riguardano violazioni delle esigenze di sicurezza del sistema, due si riferiscono a violazioni della disciplina tariffaria, quattordici attengono alla violazione delle disposizioni in materia di accesso e di erogazione dei servizi di rete e, infine, due scaturiscono dalle violazioni di obblighi informativi.

Con riferimento, invece, ai procedimenti avviati in materia di violazione della regolazione dei mercati energetici (pari a 13), un procedimento riguarda violazioni relative ai Titoli di efficienza energetica, un altro procedimento si riferisce a violazioni relative al mercato all'ingrosso, tre procedimenti riguardano l'acquisto di certificati verdi, due procedimenti derivano dalla violazione di obblighi posti a tutela della qualità commerciale e dei clienti finali e, infine, sei procedimenti scaturiscono da violazioni di obblighi informativi. Inoltre, nel corso del 2014, sono state presentate tre proposte di impegni.

I dati sintetici evidenziano, pertanto, una prevalenza di procedimenti avviati per illeciti in materia di infrastrutture energetiche e di disciplina del servizio idrico integrato (nel complesso pari a circa il 67,5%), rispetto a quelli avviati per violazioni della regolazione dei mercati dell'energia (pari a circa il 32,5%).

In particolare, dal dato analitico emerge il significativo aumento dell'attività di controllo e repressione degli illeciti regolatori, scaturiti dalla violazione delle disposizioni in materia di accesso e di erogazione dei servizi di rete. In tale settore sono stati avviati, nello scorso anno, 13 nuovi procedimenti sanzionatori e ne sono stati conclusi 10 con l'irrogazione di altrettante sanzioni.

Violazioni della regolazione in materia di infrastrutture

Servizio idrico integrato

Con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, nel 2014 l'Autorità ha avviato i primi tre procedimenti sanzionatori a carico di altrettanti gestori per violazioni della regolazione posta dall'Autorità. In particolare, le violazioni riguardano il rispetto delle procedure di applicazione delle tariffe, gli adempimenti per la raccolta dei dati e,

infine, l'applicazione della tariffa di depurazione. L'Autorità ha, altresì, dichiarata inammissibile la proposta di impegni presentata da uno dei predetti gestori in quanto, dall'esame della documentazione prodotta, si evinceva la non completa cessazione di tutte le condotte contestate.

Sicurezza del sistema

Nel 2014 l'Autorità ha avviato sei procedimenti sanzionatori in materia di pronto intervento nei confronti di altrettante società di distribuzione del gas naturale. I procedimenti sono volti ad accertare la violazione dell'obbligo di disporre, anche attraverso il centralino telefonico, di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte, con tempestività, alle richieste di pronto intervento. Le contestazioni riguardano, altresì, gli obblighi di misurazione del grado di odorizzazione del gas, nonché gli obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas.

Nelle medesime materie l'Autorità ha chiuso due procedimenti sanzionatori; in un caso, irrogando una sanzione amministrativa di 80.500 € nei confronti di una società di distribuzione del gas naturale e, in un altro caso, archiviando il procedimento avviato nel 2013, senza l'irrogazione della sanzione, in quanto la società ha presentato impegni che l'Autorità ha approvato e reso obbligatori, perché ritenuti utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme violate.

Infine, le proposte di impegni, presentate da due società nell'ambito di procedimenti avviati rispettivamente nel 2013 e nel 2014 in materia di pronto intervento gas, sono state dichiarate inammissibili.

Disposizioni in materia di accesso e di erogazione dei servizi di rete

Nel corso del 2014 sono stati avviati, nei confronti di un'impresa distributrice di energia elettrica, un procedimento per inosservanza degli obblighi di messa in servizio e di lettura mensile dei misuratori elettronici di energia elettrica in bassa tensione e un procedimento in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica. L'Autorità ha chiuso tre procedimenti, irrogando sanzioni per un totale di oltre 30.000 €, nei confronti di altrettante imprese di distribuzione del gas per malfunzionamenti dei gruppi di misura installati presso alcune cabine REMI (cabine di regolazione e misura poste nei punti di consegna della rete di distribuzione, funzionali alla rilevazione delle quantità di gas prelevato dai corrispondenti punti della rete di trasporto) nella loro titolarità.

Sono stati, altresì, approvati gli impegni presentati da due imprese distributrici del gas naturale nei confronti delle quali erano stati avviati procedimenti per violazione dell'obbligo di messa in servizio dei gruppi di misura elettronici.

Per quanto concerne il mancato adempimento degli obblighi di installazione dei misuratori elettronici di energia elettrica in bassa tensione con scadenza al 31 dicembre 2010, sono stati avviati 12 procedimenti; mentre per quanto concerne l'inadempimento di tali obblighi con riferimento alla scadenza del 31 dicembre 2009, sono stati chiusi otto procedimenti a carico di altrettante imprese distributrici, di cui sette con irrogazione di sanzioni, per un totale di oltre 465.000 €, e uno con archiviazione e contestuale intimazione ad adempiere.

Disciplina tariffaria

Nel corso del 2014 è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di una società di vendita di energia elettrica per violazione di obblighi in materia di separazione contabile. Nel caso di specie erano emerse alcune anomalie nella determinazione degli oneri non altrimenti recuperabili, sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture a clienti non disalimentabili, in merito ai dati relativi agli anni 2009 e 2010 comunicati dalla società e da quelli risultanti dai conti annuali separati, inerenti ai medesimi anni, inviati secondo le disposizioni dell'Autorità. È stato, altresì, avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di un'impresa distributtrice di gas naturale per violazioni in materia di separazione contabile e funzionale.

Nel 2014 l'Autorità ha infine chiuso un procedimento avviato nel 2012 a carico di un esercente per violazione in materia di invio di conti annuali separati, irrogando una sanzione di 25.000 €.

Esigenze conoscitive dell'Autorità

Nel corso del 2014, l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di una società distributtrice di gas diverso dal gas naturale per inottemperanza alle richieste di informazioni funzionali all'accertamento della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della regolazione tariffaria dell'Autorità. È stato, altresì, avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di un'impresa distributtrice di energia elettrica, per inottemperanza alle richieste di informazioni strumentali alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di installazione dei misuratori elettronici di energia elettrica in bassa tensione.

Violazioni della regolazione dei mercati dell'energia

Produzione di energia

Per quanto concerne la violazione della disciplina in materia di erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione di energia elettrica, nel 2014 si è concluso, senza l'irrogazione della sanzione, un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di un gestore di rete per la violazione della disciplina in materia, in quanto sono stati approvati e resi obbligatori gli impegni presentati dal medesimo soggetto. Il procedimento riguardava la presunta violazione dell'obbligo di verificare *in loco* che quanto dichiarato dal richiedente in merito alla connessione corrispondesse alla situazione effettiva dell'impianto nella sua titolarità.

Sempre in tema di servizio di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica, è stato archiviato un procedimento per presunte violazioni degli obblighi relativi all'erogazione degli indennizzi, avviato nel 2013, con l'approvazione della proposta di impegni presentata dal gestore di rete.

Acquisto di certificati verdi

Per quanto riguarda il mercato dei c.d. "certificati verdi", nel 2014 l'Autorità ha avviato tre procedimenti, nei confronti di altrettante imprese per il mancato acquisto dei certificati verdi, di cui due relativi all'energia elettrica prodotta rispettivamente nell'anno 2011 e nell'anno 2012 e uno relativo all'energia elettrica importata nell'anno 2012.

Mercati all'ingrosso

In materia di servizio di bilanciamento del gas naturale, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto responsabile del servizio di bilanciamento, per inosservanza delle disposizioni dettate dall'Autorità in ordine alla rideterminazione delle sessioni di bilanciamento effettuate nell'anno 2013.

Nella medesima materia si sono conclusi, con l'irrogazione di sanzioni per un totale di 10.191.000 €, quattro procedimenti nei confronti di altrettante imprese. Alle società è stato contestato di non aver versato all'impresa di trasporto i corrispettivi previsti dalla regolazione e di non aver usato il servizio di bilanciamento al fine di porre rimedio ai fisiologici disequilibri.

Acquisto di Titoli di efficienza energetica

Nell'ambito dei Titoli di efficienza energetica, l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di una impresa